



Via Boccaccio, 19

20123 MILANO

TEL. 024699258 FAX 0248194319

info@superviaggi.com

Orario Lun/Ven 09:00/13:00 - 14:00/18:00

Licenza d'Esercizio n. 226720 S.C.I.A.- Prov. MI

FONDO DI GARANZIA

previsto dal DLGS 79 del 23/05/2011 - art. 50, commi 2 e 3

Caro Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto la nostra Agenzia per il tuo Viaggio.

Siamo lieti di poterti confermare la nostra regolarità nel rispetto delle vigenti normative previste in Italia per le attività di AGENZIA VIAGGI - T.O. dalla Licenza di Esercizio alle Polizze Assicurative rese obbligatorie dai Regolamenti Italiani ed Europei, anche in merito alla tutela dei Diritti del Consumatore.

In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con la VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero **631.36.922319** - Consorzio FOGAR - FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O.

Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la "Centrale Operativa 24 H" per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art. 15.2 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti, dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.

CENTRALE OPERATIVA 24H

in lingua Italiana

tel. 800 069411 per chiamate dall'Italia

tel. 015 2559718 per chiamate dall'estero

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- **nome e cognome;**
- **numero di polizza 631.36.922319;**
- **servizio richiesto;**
- **indirizzo del luogo in cui si trova;**
- **recapito telefonico al quale la CENTRALE OPERATIVA potrà richiamarlo.**



ESTRATTO DI POLIZZA CONVENZIONE 631.36.922319**GLOSSARIO****LE PARTI:**

Contraente: Il soggetto che stipula la POLIZZA in nome e per conto degli ASSICURATI.

Società: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Assicurato: Si intende la singola Agenzia di Viaggio (legalmente costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività) intermediaria od organizzatrice del PACCHETTO TURISTICO.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione sottoscritto tra la SOCIETÀ e il CONTRAENTE.

Beneficiario: il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE, ovvero ogni viaggiatore che ha acquistato il PACCHETTO TURISTICO organizzato o intermediato dall'ASSICURATO.

Contratto di Acquisto: il documento che comprova l'acquisto, da parte del BENEFICIARIO, del PACCHETTO TURISTICO.

Data del sinistro: la data in cui si verifica l'impossibilità per il BENEFICIARIO di fruire, parzialmente o totalmente, di una o più delle prestazioni previste nel PACCHETTO TURISTICO a causa del FALLIMENTO o INSOLVENZA dell'Agenzia di Viaggio.

Fallimento: istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche. Il FALLIMENTO è sempre dichiarato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".

Insolvenza: quando l'Agenzia di Viaggio stessa, in considerazione della sua complessiva situazione patrimoniale, dovesse versare in stato d'insolvenza che si sia manifestato all'esterno mediante reiterati inadempimenti e congiuntamente all'impossibilità di ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti, alla fuga o latitanza dell'imprenditore, o al trafugamento, alla sostituzione, o alla diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Massimale: l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa.

Pacchetto Turistico: si intende il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) descritto nel CONTRATTO DI ACQUISTO.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla SOCIETÀ, anche se versato tramite il Contraente, quale mandataria all'incasso dei premi dovuti dai consorziati.

Rimborso: la somma dovuta dalla SOCIETÀ al BENEFICIARIO in caso di SINISTRO.

Rischio: la probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Volumi di affari: ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione in nome proprio di PACCHETTI TURISTICI e volume intermediato realizzato dalla vendita di PACCHETTI TURISTICI organizzati dai tour operator (valore al netto della provvigione spettante all'Agenzia di Viaggi intermediaria e dei pacchetti fatturati a Società e Imprese, quali quelli ricedenti nel B&T - Business Travel e B2B - Business to Business).

GARANZIE SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La SOCIETÀ:

- sulla base dell'articolo 47 Il comma e seguenti, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n.79 e successive modifiche ed integrazioni vigenti alla data di stipula della presente **POLIZZA CONVENZIONE**;

- nei limiti del **MASSIMALE** previsto per ciascuna Agenzia di Viaggio, indicato al punto D delle Condizioni di Convenzione, e del **MASSIMALE** annuo complessivo, indicato al punto E delle medesime garanzie al **BENEFICIARIO** il **RIMBORSO**:

A. del prezzo versato per l'acquisto del **PACCHETTO TURISTICO**;

B. della spesa sostenuta per il rientro immediato

qualora lo stesso **BENEFICIARIO** non abbia usufruito, in tutto od in parte, dei servizi inclusi nel **PACCHETTO TURISTICO** pagato esclusivamente a causa di:

1. **FALLIMENTO** dell'Agenzia di Viaggio;
2. **INSOLVENZA** dell'Agenzia di Viaggio.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Qualora il **BENEFICIARIO**, per motivi diversi dall'insolvenza e il fallimento dell'organizzatore o intermediario del pacchetto, non fruisca di una o più prestazioni previste dal **PACCHETTO TURISTICO**, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire **RIMBORSI** o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Ai sensi della presente **POLIZZA CONVENZIONE**, non possono essere assicurati i soggetti non avente Sede in Italia.

La copertura assicurativa riguarda solo ed esclusivamente casi di insolvenza e/o di fallimento dell'organizzatore e/o intermediario, per rimborsi del **PACCHETTO TURISTICO** se non fruibile e/o rientri immediati dal viaggio.

La copertura assicurativa non copre:

- quando l'istanza di rimborso o di assistenza per l'immediato rientro non riguarda un **PACCHETTO TURISTICO** ma è relativa all'acquisto di singoli servizi turistici (solo albergo, volo, etc.) intermediati dall'Agenzia di Viaggi;

- quando l'istanza di rimborso o di assistenza per l'immediato rientro deriva da contestazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi del **CONTRATTO DI ACQUISTO** del **PACCHETTO TURISTICO** (es. sistemazioni alberghiere differenti da quelle promesse, servizi ritenuti non soddisfacenti le aspettative, ritardi aerei, disservizi di altri fornitori inclusi nel **PACCHETTO TURISTICO**) se non esplicitamente riconducibili allo stato di fallimento od insolvenza dell'organizzatore o dell'Agente intermediario del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è valida per le richieste di **RIMBORSO** pervenute alla **SOCIETÀ** entro il termine di 2 (due) anni dal giorno in cui avrebbe dovuto aver inizio il viaggio; qualora l'impossibilità di fruire totalmente o parzialmente della prestazione prevista dal **PACCHETTO TURISTICO** si verifici dopo l'inizio del viaggio, il termine decorre dal giorno del rientro in Italia del **BENEFICIARIO**.

MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il **BENEFICIARIO** deve dare avviso scritto all'**ASSICURATO** presso cui è stato acquistato il **PACCHETTO TURISTICO** dell'impossibilità di fruire, parzialmente o totalmente, della prestazione prevista.

In caso di denuncia di **SINISTRO** da parte del **BENEFICIARIO**, l'**ASSICURATO**, salvo il caso di cessata operatività, deve darne avviso scritto al **CONTRAENTE** ed all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA CONVENZIONE**, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'omissione o il ritardo non comporterà comunque decadenze o pregiudizi per il **BENEFICIARIO**.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

1. La **SOCIETÀ** si impegna a liquidare i **SINISTRI** indennizzabili entro massimo 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del **SINISTRO**.

Qualora il **BENEFICIARIO** abbia goduto in parte dei servizi del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato, la **SOCIETÀ** rimborserà la sola differenza tra il costo del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato meno il costo del servizio usufruito dal **BENEFICIARIO**.

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione di copia del **CONTRATTO DI ACQUISTO** del **PACCHETTO TURISTICO** ex art. 36 D.lgs. 79/2011 e in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate di pagamento del relativo prezzo.

A richiesta del **BENEFICIARIO**, la **SOCIETÀ** restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La **SOCIETÀ** provvederà a rimborsare il **BENEFICIARIO** solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del **SINISTRO**.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C. la **SOCIETÀ** non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'**ASSICURATO**.

2. Qualora durante il viaggio si verificasse l'impossibilità di fruire di una o più prestazioni previste dal **PACCHETTO TURISTICO** a causa dell'insolvenza o il fallimento dell'**ASSICURATO**, il **BENEFICIARIO** dovrà attivare il servizio di assistenza fornito da altra Società - di cui al seguente paragrafo "Servizio di assistenza" - che verificherà la possibilità di proporre a quest'ultimo, in alternativa all'immediato rientro, l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel **CONTRATTO DI ACQUISTO**.

Sarà facoltà della **SOCIETÀ** accettare di provvedere al pagamento dei servizi non ancora fruiti dal **BENEFICIARIO**, fermo restando che la massima obbligazione della **SOCIETÀ** non potrà superare il costo che sarebbe stato sostenuto per l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel **CONTRATTO DI ACQUISTO**.

3. L'**ASSICURATO** prende atto e concede espressamente alla **SOCIETÀ** la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata al precedente punto 1.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, il **BENEFICIARIO** potrà telefonare alla CENTRALE OPERATIVA, in funzione 24 ore su 24, al numero verde:

800069411 per chiamate dall'Italia

oppure al numero

+39 0152559718 per chiamate dall'estero

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza n. 631.36.922319;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la CENTRALE OPERATIVA potrà richiamarlo.

Il servizio di assistenza è fornito in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., Compagnia leader nel settore dell'Assistenza, che mette a disposizione la sua Centrale Operativa 24 ore su 24 per rispondere tempestivamente ad ogni richiesta.